



Consiglio regionale della Calabria



Consiglio regionale della Calabria

**COMMISSIONE REGIONALE PER
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E
DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA
UOMO E DONNA**



PROTOCOLLO D'INTESA “PARI OPPORTUNITA' E COMUNICAZIONE”

**per promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile
nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Calabria**

tra i seguenti soggetti

Il Consiglio regionale della Calabria, rappresentato dal Presidente Filippo Mancuso;

La Commissione regionale per l'eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, della Calabria (CRPO), rappresentata dalla Presidente Anna De Gaio;

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Corecom) rappresentato dal Presidente Fulvio Scarpino;

e

L'Ordine dei giornalisti della Regione Calabria, rappresentato dal Presidente Giuseppe Soluri.

Considerando

- l'importanza del ruolo del Consiglio regionale nel promuovere la parità di genere e l'uguaglianza tra donne e uomini in tutti i settori sociali, compresi quelli delle comunicazioni;
- il ruolo chiave che la Commissione regionale pari opportunità svolge nella promozione della parità di genere e dell'uguaglianza tra donne e uomini;
- che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha competenze specifiche nei settori delle comunicazioni e dei media;

- che l'Ordine dei giornalisti rappresenta per i suddetti soggetti un interlocutore necessario e particolarmente qualificato nell'individuazione delle azioni necessarie per le finalità del presente protocollo.

Riconoscendo l'esigenza di sviluppare sinergie concrete tra i suddetti organismi al fine di promuovere la parità di genere e l'uguaglianza tra donne e uomini nel settore delle comunicazioni,

si conviene quanto segue:

il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di stabilire una collaborazione tra il Consiglio regionale della Calabria, la Commissione Pari Opportunità, il Comitato Regionale per le Comunicazioni e l'Ordine dei giornalisti della Regione Calabria, al fine di promuovere la parità di genere e l'uguaglianza tra donne e uomini nel settore delle comunicazioni.

Pertanto, le parti contraenti:

- prendono atto di quanto ormai unanimemente riconosciuto riguardo agli stereotipi di genere, considerati causa di condizionamento delle scelte individuali di uomini e donne, in grado di incidere sulla dimensione etica dell'agire sociale in ordine a comportamenti attesi all'interno della famiglia, alla scelta dei percorsi formativi ed educativi, occupazionali, di carriera e professionali, creando ostacoli di accesso tanto a settori della vita sociale che del mondo del lavoro;
- concordano sull'idea che la comunicazione e l'informazione responsabile possano considerarsi uno strumento indispensabile per contribuire all'abbattimento degli stereotipi di genere e sviluppare il rispetto delle identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società;
- intendono contribuire, con azioni estese all'ambito territoriale della Regione Calabria, a promuovere quei cambiamenti culturali necessari a contrastare gli stereotipi di genere e i loro effetti, quali discriminazioni e pregiudizi, e al contempo promuovere il contrasto alla violenza di genere che da essi, in parte, deriva;
- si sono dichiarate disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che le impegni in azioni comuni per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, attraverso il miglioramento della qualità dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

Tutto ciò premesso

Le parti contraenti convengono quanto segue:

**Articolo 1
(Finalità)**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo intende promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere.

3. Alle attività di sensibilizzazione sono affiancate azioni di monitoraggio e ricerca volte a individuare criticità e tendenze nelle attività di narrazione (storytelling) del maschile e del femminile, a prescindere dai mezzi e dai generi comunicativi.

4. I soggetti firmatari del presente Protocollo intendono promuovere modelli e messaggi comunicativi che:

- a) siano rispettosi della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna e della sua specificità e identità, rappresentando realisticamente la molteplicità dei ruoli assunti dalle donne nella società;
- b) promuovano il principio di uguale rappresentanza di genere garantendo parità di accesso negli spazi informativi o di intrattenimento;
- c) utilizzino, tanto nei testi che nelle immagini, un linguaggio inclusivo e rispettoso dei generi;
- d) promuovano iniziative volte ad aumentare la presenza femminile nel settore delle comunicazioni;
- e) realizzino studi e ricerche sulla rappresentazione dei generi nei media, al fine di individuare eventuali discriminazioni di genere e proporre soluzioni concrete per superarle.

Articolo 2 (Compiti)

1. I soggetti firmatari, con il presente protocollo, si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere e svolgere una attività di informazione e comunicazione tesa alla valorizzazione dell'identità di genere in coerenza con le finalità del presente Protocollo.

2. Il Consiglio regionale della Calabria, la Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni e l'Ordine dei giornalisti della Regione Calabria, per le rispettive missioni e competenze, attraverso gli strumenti già attivi, si impegnano a:

- a) promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione per gli operatori e le operatrici dei diversi settori sulle questioni della parità di genere e dell'uguaglianza tra donne e uomini nei media;
- b) promuovere nella redazione di testi, sia cartacei che multimediali, la trattazione degli argomenti in un'ottica di genere, l'utilizzo di linguaggi non sessisti rispettosi del genere e delle differenze e un'immagine rispettosa delle donne, delle loro capacità e qualità;
- c) promuovere tesi di laurea e di dottorato anche in co-tutela con i soggetti firmatari e interventi formativi, anche in forma multimediale, trasversali all'offerta curricolare, sui temi oggetto del Protocollo e in ogni settore scientifico che abbia con esso attinenza;
- d) promuovere modelli e messaggi di informazione/comunicazione che siano attenti alle modalità di rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società;
- e) promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione anche a distanza per gli operatori e le operatrici del settore in funzione di una comunicazione rispettosa dei

principi di parità di genere e di non discriminazione, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;

g) promuovere nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione in un'ottica di genere;

h) promuovere un'attenzione particolare alla valorizzazione del genere femminile laddove risulti penalizzato, nell'ambito delle proprie attività;

i) adottare al loro interno una policy di genere coerente con il contenuto e gli obiettivi del presente protocollo;

k) sviluppare partenariati ideali per promuovere le pari opportunità nei media che abbiano una conoscenza approfondita delle questioni di genere e un forte impegno per l'uguaglianza di genere, al fine di sviluppare una sinergia atta a creare un'immagine più equilibrata delle donne nei media.

3. In riferimento alla lettera k), le parti contraenti privilegeranno partenariati con le Università, gli ordini professionali, le organizzazioni e le istituzioni che si occupano di diritti delle donne. Possono adottare politiche e pratiche interne che incoraggino l'inclusione e la diversità nei loro contenuti nonché aiutare a diffondere messaggi positivi sui diritti delle donne attraverso la loro portata e le loro influenze mediatiche. Possono, inoltre, fornire dati e analisi che dimostrino la necessità di maggiore inclusione e diversità nei media e offrire soluzioni per raggiungere questi obiettivi. I partners suddetti hanno spesso una vasta conoscenza ed esperienza su questioni attinenti alla discriminazione di genere, possono, pertanto, condividere importanti informazioni con i media per promuovere un'immagine più equilibrata delle donne e migliorarne la consapevolezza. Con gli stessi soggetti, inoltre, possono essere stipulati, in attuazione del presente, specifici ed ulteriori protocolli.

4. I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a adottare politiche attente al genere, a valorizzare e a condividere con gli altri sottoscrittori le buone pratiche e le esperienze positive maturate e sviluppate nel proprio ambito professionale.

Articolo 3 (Coordinamento operativo)

1. Per l'attuazione, il monitoraggio e la promozione delle attività previste dal presente Protocollo, le parti concordano sulla costituzione di una segreteria tecnica e di coordinamento operativo composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari.

2. La segreteria tecnica e di coordinamento operativo fa capo alla Struttura di supporto del Comitato Regionale per la Comunicazione.

3. La segreteria tecnica e di coordinamento operativo, mediante incontri periodici elabora proposte finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo, sulla base degli indirizzi ricevuti dai sottoscrittori, monitora il rispetto degli impegni assunti, l'impatto delle azioni realizzate, compresa l'adozione di policy di genere, per ciascun ente firmatario del presente protocollo.

4. La segreteria tecnica e di coordinamento operativo predispose una relazione annuale sulle attività svolte a valere sul presente Protocollo, cui sarà data evidenza pubblica, tramite i mezzi di informazione e/o altri strumenti.

5. Per il funzionamento della segreteria tecnica non è previsto l'impegno di risorse finanziarie e per i componenti dello stesso non è previsto alcun emolumento né rimborso spese.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata sperimentale di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere, su volontà delle parti, modificato e/o integrato in ogni momento. Alla conclusione dei due anni, considerate le esperienze realizzate dai sottoscrittori, si valuteranno modalità e termini di prosecuzione.

Articolo 5 (Trattamento dati)

1. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

2. Le parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente protocollo nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

3. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente protocollo saranno trattati da ciascuna delle parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle parti si impegna a rendere accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra.

4. Le parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente protocollo, ciascuna delle parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, le stesse si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

5. Le parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Protocollo.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014, n. 9.